

Direzione 2
U.O. Sanità

Regione Autonoma della Sardegna
ARPAS
Direzione Amministrativa
Servizio Risorse Umane
da@pec.arpa.sardegna.it

Risposta a nota prot. 2024 del 29/02/2024 (prot. Entrata Aran n. 2126 del 29/02/2024)

Oggetto: Quesito - Art. 20, comma 4 CCNL comparto sanità 2019-2021.

Con riferimento al quesito posto, si rammenta che l' art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa) del CCNL in oggetto prevede quanto segue:

- “1. Avendo a riferimento il personale trasferito a seguito del riordino funzionale di cui alla L. n. 56/2014, l'assegno ad personam riconosciuto ai sensi delle disposizioni speciali di cui all'art. 1, comma 800 della L. n. 205/2017, non è riassorbibile con riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare derivanti dal presente CCNL né con il passaggio al nuovo sistema di classificazione del personale. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro ¹:*
- 2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 100 (Disposizioni particolari) del CCNL del 21 maggio 2018.”*

Si conferma pertanto che *l'assegno ad personam* di cui all'art. 37 non è riassorbibile neanche ai fini dell'esatto calcolo del trattamento economico spettante ai vincitori delle progressioni tra le aree ex art. 20, comma 4, del CCNL in esame.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Marco Rizzato
(F.to digitalmente)

¹ *Rectius* “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” art. 102, comma 6 lett c).